

2014 - 2019

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

2013/0433(COD)

28.4.2015

# **EMENDAMENTI** 37 - 172

Progetto di relazione Giulia Moi, Renate Sommer (PE551.999v01-00)

Clonazione di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina allevati e fatti riprodurre a fini agricoli

Proposta di direttiva (COM(2013)0892 – C7-0002/2014 – 2013/0433(COD))

(Riunioni congiunte delle commissioni – articolo 55 del regolamento)

AM\1059173IT.doc PE554.978v01-00

Unita nella diversità

 $AM\_Com\_LegReport$ 

# Emendamento 37 Janusz Wojciechowski, Beata Gosiewska, Bolesław G. Piecha

# Progetto di risoluzione legislativa Visto 3 bis (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento

vista la sua risoluzione legislativa del 7 luglio 2010 sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti, che modifica il regolamento (CE) n. 1331/2008 e che abroga il regolamento (CE) n. 258/97 e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione,

Or. pl

Emendamento 38 Stefan Eck, Anja Hazekamp

Proposta di direttiva Titolo

Testo della Commissione

Proposta di *direttiva* del Parlamento europeo e del Consiglio *sulla* clonazione di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina allevati e fatti riprodurre a fini agricoli Emendamento

Proposta di *regolamento* del Parlamento europeo e del Consiglio *che vieta la* clonazione di animali allevati e fatti riprodurre a fini agricoli *o per manifestazioni sportive o culturali* 

(La prima parte di questo emendamento, vale a dire la modifica da direttiva a regolamento, si applica a tutto il testo.
L'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo).

Or. en

Emendamento 39 Ulrike Müller

AM\1059173IT.doc 3/74 PE554.978v01-00

# Proposta di direttiva Titolo

Testo della Commissione

Proposta di *direttiva* del Parlamento europeo e del Consiglio sulla clonazione di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina allevati e fatti riprodurre a fini agricoli

# Emendamento

Proposta di *regolamento* del Parlamento europeo e del Consiglio sulla clonazione di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina allevati e fatti riprodurre a fini agricoli

(L'emendamento si applica all'intero testo: l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo).

Or. en

Emendamento 40 José Bové, Bart Staes a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva Considerando -1 (nuovo)

Testo della Commissione

# Emendamento

(-1) Nel dare attuazione alla politica dell'Unione, e visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, si dovrebbe garantire un livello elevato di tutela della salute umana e di protezione dei consumatori, nonché un livello elevato di benessere degli animali e di protezione dell'ambiente. Dovrebbe essere sempre applicato il principio di precauzione stabilito dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>1 bis</sup>.

PE554.978v01-00 4/74 AM\1059173IT.doc

<sup>&</sup>lt;sup>1 bis</sup> Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza

Or. en

Emendamento 41 José Bové, Bart Staes a nome del gruppo Verts/ALE

# Proposta di direttiva Considerando 1

# Testo della Commissione

(1) La direttiva 98/58/CE del Consiglio<sup>14</sup> stabilisce norme minime generali riguardo al benessere degli animali negli allevamenti. Essa esorta gli Stati membri a far sì che non vengano provocati dolori, sofferenze o lesioni inutili agli animali da allevamento. Se la clonazione provoca dolori, sofferenze o lesioni inutili gli Stati membri devono agire a livello nazionale per evitare che ciò accada. Approcci nazionali diversi in materia di clonazione degli animali potrebbero condurre a distorsioni del mercato. È quindi necessario assicurare che si applichino le medesime condizioni a tutti i soggetti coinvolti nella produzione e nella distribuzione di animali vivi nell'intera Unione.

# Emendamento

(1) La clonazione di animali è incompatibile con la direttiva 98/58/CE del Consiglio<sup>14</sup> *che* stabilisce norme minime generali riguardo al benessere degli animali negli allevamenti. La direttiva 98/58/CE impone agli Stati membri a far sì che non vengano provocati dolori, sofferenze o lesioni inutili agli animali da allevamento e prevede in particolare che "non devono essere praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provochino o possano provocare agli animali in questione sofferenze o lesioni". Approcci nazionali diversi in materia di clonazione degli animali potrebbero condurre a distorsioni del mercato. È quindi necessario assicurare che si applichino le medesime condizioni a tutti i soggetti coinvolti nella produzione e nella distribuzione di cloni animali, cloni embrionali, progenie di cloni animali, materiale germinale di cloni animali e della loro progenie, nonché alimenti provenienti da cloni animali e dalla loro progenie nell'intera Unione.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23).

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23).

# Emendamento 42 Ivo Belet, Tom Vandenkendelaere

# Proposta di direttiva Considerando 1

# Testo della Commissione

(1) La direttiva 98/58/CE del Consiglio<sup>14</sup> stabilisce norme minime generali riguardo al benessere degli animali negli allevamenti. Essa esorta gli Stati membri a far sì che non vengano provocati dolori, sofferenze o lesioni inutili agli animali da allevamento. Se la clonazione provoca dolori, sofferenze o lesioni inutili gli Stati membri devono agire a livello nazionale per evitare che ciò accada. Approcci nazionali diversi in materia di clonazione degli animali potrebbero condurre a distorsioni del mercato. È quindi necessario assicurare che si applichino le medesime condizioni a tutti i soggetti coinvolti nella produzione e nella distribuzione di animali vivi nell'intera Unione.

(1) La direttiva 98/58/CE del Consiglio<sup>14</sup> stabilisce norme minime generali riguardo al benessere degli animali negli allevamenti. Essa esorta gli Stati membri a far sì che non vengano provocati dolori, sofferenze o lesioni inutili agli animali da allevamento. Se la clonazione provoca dolori, sofferenze o lesioni inutili gli Stati membri devono agire a livello nazionale per evitare che ciò accada. Inoltre, in grande maggioranza i consumatori europei si oppongono al consumo di alimenti provenienti da animali clonati. Approcci nazionali diversi in materia di clonazione degli animali potrebbero condurre a distorsioni del mercato. È quindi necessario assicurare che si applichino le medesime condizioni a tutti i soggetti coinvolti nella produzione e nella distribuzione di animali vivi nell'intera Unione.

Or. nl

Emendamento 43 Marc Tarabella

Emendamento

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23).

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23).

# Proposta di direttiva Considerando 1

#### Testo della Commissione

(1) La direttiva 98/58/CE del Consiglio<sup>14</sup> stabilisce norme minime generali riguardo al benessere degli animali negli allevamenti. Essa esorta gli Stati membri a far sì che non vengano provocati dolori, sofferenze o lesioni inutili agli animali da allevamento. Se la clonazione provoca dolori, sofferenze o lesioni inutili gli Stati membri devono agire a livello nazionale per evitare che ciò accada. Approcci nazionali diversi in materia di clonazione degli animali potrebbero condurre a distorsioni del mercato. È quindi necessario assicurare che si applichino le medesime condizioni a tutti i soggetti coinvolti nella produzione e nella distribuzione di animali vivi nell'intera Unione

#### Emendamento

(1) La direttiva 98/58/CE del Consiglio<sup>14</sup> stabilisce norme minime generali riguardo al benessere degli animali negli allevamenti. Essa esorta gli Stati membri a far sì che non vengano provocati dolori, sofferenze o lesioni inutili agli animali da allevamento. Se la clonazione provoca dolori, sofferenze o lesioni inutili gli Stati membri devono agire a livello nazionale per evitare che ciò accada. Approcci nazionali diversi in materia di clonazione degli animali o di uso di prodotti provenienti dalla clonazione potrebbero condurre a distorsioni del mercato. È quindi necessario assicurare che si applichino le medesime condizioni a tutti i soggetti coinvolti nella produzione e nella distribuzione di animali vivi nell'intera Unione

Or. fr

Emendamento 44
José Bové, Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

# Proposta di direttiva Considerando 2

Testo della Commissione

(2) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha confermato che le genitrici surrogate utilizzate nella

# **Emendamento**

(2) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), nel suo parere del 2008 sulla clonazione di animali<sup>14 bis</sup> ha

AM\1059173IT.doc 7/74 PE554.978v01-00

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23).

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23).

clonazione soffrono in particolare di disfunzioni della placenta che contribuiscono ad aumentare il tasso degli aborti<sup>15</sup>. Questo, insieme ad altri fattori, è la ragione della scarsa efficienza della tecnica (6-15% per i bovini e 6% per i suini) e della necessità di impiantare gli embrioni clonati in diverse madri surrogate per poter ottenere un clone. Anomalie nei cloni e dimensioni insolitamente grandi dei feti provocano inoltre parti difficili e decessi alla nascita.

concluso che ""the health and welfare of a significant proportion of clones (...) have been found to be adversely affected, often severely and with a fatal outcome" [in una quota rilevante di cloni animali (...) sotto il profilo della salute e del benessere degli animali sono stati rilevati effetti negativi, sovente gravi e con esito fatale]. In particolare l'EFSA ha confermato che le genitrici surrogate utilizzate nella clonazione soffrono in particolare di disfunzioni della placenta che contribuiscono ad aumentare il tasso degli aborti<sup>15</sup>. Questo, insieme ad altri fattori, è la ragione della scarsa efficienza della tecnica (6-15% per i bovini e 6% per i suini) e della necessità di impiantare gli embrioni clonati in diverse madri surrogate per poter ottenere un clone. Anomalie nei cloni e dimensioni insolitamente grandi dei feti provocano inoltre parti difficili e decessi alla nascita. Elevati tassi di mortalità in tutte le fasi di sviluppo sono caratteristici della tecnica di clonazione<sup>15</sup>

# http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/ doc/767.pdf

<sup>15</sup> Parere del comitato scientifico relativamente alla sicurezza alimentare. alla salute e al benessere degli animali e all'impatto ambientale di animali ottenuti per clonazione mediante trasferimento nucleare di cellule somatiche (SCNT). della loro prole e dei prodotti ricavati da detti animali:

http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/c loning.htm?wtrl=01.

15 bis

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/ doc/2794.pdf

Or en

<sup>15</sup> Parere del comitato scientifico relativamente alla sicurezza alimentare. alla salute e al benessere degli animali e all'impatto ambientale di animali ottenuti per clonazione mediante trasferimento nucleare di cellule somatiche (SCNT). della loro prole e dei prodotti ricavati da detti animali: http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/c

loning.htm?wtrl=01.

# Emendamento 45 Valentinas Mazuronis

# Proposta di direttiva Considerando 2

#### Testo della Commissione

(2) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha confermato che le genitrici surrogate utilizzate nella clonazione soffrono in particolare di disfunzioni della placenta che contribuiscono ad aumentare il tasso degli aborti<sup>15</sup>. Questo, insieme ad altri fattori, è la ragione della scarsa efficienza della tecnica (6-15% per i bovini e 6% per i suini) e della necessità di impiantare gli embrioni clonati in diverse madri surrogate per poter ottenere un clone. Anomalie nei cloni e dimensioni insolitamente grandi dei feti provocano *inoltre* parti difficili e decessi alla nascita.

#### Emendamento

(2) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha confermato che le genitrici surrogate utilizzate nella clonazione soffrono in particolare di disfunzioni della placenta che contribuiscono ad aumentare il tasso degli aborti<sup>15</sup>. Questo, insieme ad altri fattori, è la ragione della scarsa efficienza della tecnica (6-15% per i bovini e 6% per i suini) e della necessità di impiantare gli embrioni clonati in diverse madri surrogate per poter ottenere un clone. Anomalie nei cloni e dimensioni insolitamente grandi dei feti provocano parti difficili e decessi alla nascita. Per tale ragione la tecnica della clonazione è associata a un elevato tasso di mortalità. La clonazione pone problemi di biodiversità e rischi per il patrimonio genetico, comportando problematiche di resistenza ai rischi emergenti e ai nuovi agenti zoonotici che entrano in Europa.

Or. lt

Emendamento 46 Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Philippe Loiseau, Edouard Ferrand

AM\1059173IT.doc 9/74 PE554.978v01-00

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Parere del comitato scientifico relativamente alla sicurezza alimentare, alla salute e al benessere degli animali e all'impatto ambientale di animali ottenuti per clonazione mediante trasferimento nucleare di cellule somatiche (SCNT), della loro prole e dei prodotti ricavati da detti animali:

http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/cloning.htm?wtrl=01.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Parere del comitato scientifico relativamente alla sicurezza alimentare, alla salute e al benessere degli animali e all'impatto ambientale di animali ottenuti per clonazione mediante trasferimento nucleare di cellule somatiche (SCNT), della loro prole e dei prodotti ricavati da detti animali:

http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/c loning.htm?wtrl=01.

# Proposta di direttiva Considerando 2

# Testo della Commissione

(2) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha confermato che le genitrici surrogate utilizzate nella clonazione soffrono in particolare di disfunzioni della placenta che contribuiscono ad aumentare il tasso degli aborti<sup>15</sup>. Questo, insieme ad altri fattori, è la ragione della scarsa efficienza della tecnica (6-15% per i bovini e 6% per i suini) e della necessità di impiantare gli embrioni clonati in diverse madri surrogate per poter ottenere un clone. Anomalie nei cloni e dimensioni insolitamente grandi dei feti provocano inoltre parti difficili e decessi alla nascita.

(2) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha confermato che le genitrici surrogate utilizzate nella clonazione soffrono in particolare di disfunzioni della placenta che contribuiscono ad aumentare il tasso degli aborti<sup>15</sup>. Questo, insieme ad altri fattori, è la ragione della scarsa efficienza della tecnica (6-15% per i bovini e 6% per i suini) e della necessità di impiantare gli embrioni clonati in diverse madri surrogate per poter ottenere un clone. Anomalie nei cloni e dimensioni insolitamente grandi dei feti provocano inoltre parti difficili e decessi alla nascita. Le genitrici surrogate sono sottoposte inoltre a pesanti trattamenti ormonali, che recano pregiudizio al loro benessere e sono pericolosi per la salute animale e umana e per l'ambiente in caso di evacuazione per vie naturali.

http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/c loning.htm?wtrl=01.

http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/c loning.htm?wtrl=01.

Or fr

Emendamento 47 Nicola Caputo

PE554.978v01-00 10/74 AM\1059173IT.doc

Emendamento

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Parere del comitato scientifico relativamente alla sicurezza alimentare, alla salute e al benessere degli animali e all'impatto ambientale di animali ottenuti per clonazione mediante trasferimento nucleare di cellule somatiche (SCNT), della loro prole e dei prodotti ricavati da detti animali: http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Parere del comitato scientifico relativamente alla sicurezza alimentare, alla salute e al benessere degli animali e all'impatto ambientale di animali ottenuti per clonazione mediante trasferimento nucleare di cellule somatiche (SCNT), della loro prole e dei prodotti ricavati da detti animali:

# Proposta di direttiva Considerando 2

Testo della Commissione

(2) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha confermato che le genitrici surrogate utilizzate nella clonazione soffrono in particolare di disfunzioni della placenta che contribuiscono ad aumentare il tasso degli aborti<sup>15</sup>. Questo, insieme ad altri fattori, è la ragione della scarsa efficienza della tecnica (6-15% per i bovini e 6% per i suini) e della necessità di impiantare gli embrioni clonati in diverse madri surrogate per poter ottenere un clone. Anomalie nei cloni e dimensioni insolitamente grandi dei feti provocano inoltre parti difficili e decessi alla nascita

http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/cloning.htm?wtrl=01.

#### Emendamento

(2) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha confermato che le genitrici surrogate utilizzate nella clonazione soffrono in particolare di disfunzioni della placenta che contribuiscono ad aumentare il tasso degli aborti<sup>15</sup>. Questo, insieme ad altri fattori, è la ragione della scarsa efficienza della tecnica (6-15% per i bovini e 6% per i suini) e della necessità di impiantare gli embrioni clonati in diverse madri surrogate per poter ottenere un clone. Anomalie nei cloni e dimensioni insolitamente grandi dei feti provocano inoltre parti difficili, decessi alla nascita e possono avere ripercussioni negative sulla salute delle genitrici surrogate.

http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/c loning.htm?wtrl=01.

Or. it

Emendamento 48 Momchil Nekov

Proposta di direttiva Considerando 2

Testo della Commissione

(2) L'Autorità europea per la sicurezza

Emendamento

(2) L'Autorità europea per la sicurezza

AM\1059173IT.doc 11/74 PE554.978v01-00

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Parere del comitato scientifico relativamente alla sicurezza alimentare, alla salute e al benessere degli animali e all'impatto ambientale di animali ottenuti per clonazione mediante trasferimento nucleare di cellule somatiche (SCNT), della loro prole e dei prodotti ricavati da detti animali: http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/c

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Parere del comitato scientifico relativamente alla sicurezza alimentare, alla salute e al benessere degli animali e all'impatto ambientale di animali ottenuti per clonazione mediante trasferimento nucleare di cellule somatiche (SCNT), della loro prole e dei prodotti ricavati da detti animali:

alimentare (EFSA) ha confermato che le genitrici surrogate utilizzate nella clonazione soffrono in particolare di disfunzioni della placenta che contribuiscono ad aumentare il tasso degli aborti<sup>15</sup>. Questo, insieme ad altri fattori, *è la ragione* della scarsa efficienza della tecnica (6-15% per i bovini e 6% per i suini) e della necessità di impiantare gli embrioni clonati in diverse madri surrogate per poter ottenere un clone. Anomalie nei cloni e dimensioni insolitamente grandi dei feti provocano inoltre parti difficili e decessi alla nascita.

http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/c loning.htm?wtrl=01.

alimentare (EFSA) ha confermato che le genitrici surrogate utilizzate nella clonazione soffrono in particolare di disfunzioni della placenta che contribuiscono ad aumentare il tasso degli aborti<sup>15</sup>. Questo *concorre*, insieme ad altri fattori, *alla spiegazione* della scarsa efficienza della tecnica (6-15% per i bovini e 6% per i suini) e della necessità di impiantare gli embrioni clonati in diverse madri surrogate per poter ottenere un clone. Anomalie nei cloni e dimensioni insolitamente grandi dei feti provocano inoltre parti difficili e decessi alla nascita.

http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/c loning.htm?wtrl=01.

Or. bg

Emendamento 49
José Bové, Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

# Emendamento

(2 bis) In merito alla sicurezza alimentare l'EFSA insiste sull'importanza di riconoscere i limiti della banca dati e conclude: "Uncertainties in the risk assessment arise due to the limited number of studies available, the small sample sizes investigated and, in general, the absence of a uniform approach that

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Parere del comitato scientifico relativamente alla sicurezza alimentare, alla salute e al benessere degli animali e all'impatto ambientale di animali ottenuti per clonazione mediante trasferimento nucleare di cellule somatiche (SCNT), della loro prole e dei prodotti ricavati da detti animali:

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Parere del comitato scientifico relativamente alla sicurezza alimentare, alla salute e al benessere degli animali e all'impatto ambientale di animali ottenuti per clonazione mediante trasferimento nucleare di cellule somatiche (SCNT), della loro prole e dei prodotti ricavati da detti animali:

would allow all the issues relevant to this opinion to be more satisfactorily addressed." [La valutazione dei rischi è gravata da incognite derivanti dal numero limitato di studi disponibili, dalla gamma limitata di campioni di ricerca e in generale dalla mancanza di un approccio uniforme che avrebbe consentito di esaminare in modo più soddisfacente tutte le questioni analizzate nel presente parere.]" L'EFSA ammette ad esempio che le informazioni sulla competenza immunitaria dei cloni animali sono limitate e raccomanda che se si presentano comprove di riduzione della competenza immunitaria dei cloni di esaminare la questione di accertare "whether, and if so, to what extent, consumption of meat and milk derived from clones or their offspring may lead to an increased human exposure to transmissible agents [se e in caso affermativo, fino a che punto il consumo di carne e latte derivanti da cloni animali o dalla loro progenie possa comportare un maggiore esposizione umana agli agenti trasmissibili|"15 bis.

15 bis

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/767.pdf

Or. en

Emendamento 50 José Bové, Bart Staes a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva Considerando 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

**Emendamento** 

(2 ter) In merito alle possibili conseguenze ambientali l'EFSA ammette

che i dati disponibili sono limitati<sup>15 bis</sup> e sugli eventuali effetti sulla diversità genetica segnala che potrebbe verificarsi un effetto indiretto a causa dell'eccessivo ricorso a un numero ristretto di animali ammessi nei programmi di selezione e che un'omogeneità maggiore del genotipo nella popolazione animale può aumentare la sensibilità della popolazione a infezione o altri rischi<sup>15 ter</sup>.

15bis

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2794.pdf

15ter

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/767.pdf

Or. en

**Emendamento 51 Nicola Caputo** 

Proposta di direttiva Considerando 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 ter) Molti animali clonati muoiono precocemente a causa di collasso cardiovascolare, immunodeficienze, insufficienza epatica, difficoltà respiratorie, disfunzioni renali e anomalie muscoloscheletriche.

Or. it

Emendamento 52 Marc Tarabella

Proposta di direttiva Considerando 2 ter (nuovo)

PE554.978v01-00 14/74 AM\1059173IT.doc

# Emendamento

(2 ter) Nella sua relazione del 2008 sulla clonazione il Gruppo europeo di etica delle scienze e nuove tecnologie (GEE) ha rilevato che non esistevano motivi convincenti in grado di giustificare una produzione alimentare a partire da animali clonati o dalla loro progenie.

Or. fr

Emendamento 53 Damiano Zoffoli

Proposta di direttiva Considerando 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

# Emendamento

(2 ter) Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, l'articolo 43 TFUE costituisce la base giuridica appropriata per qualsiasi legislazione relativa alla produzione e commercializzazione dei prodotti agricoli elencati nell'allegato I TFUE che contribuisca alla realizzazione di uno o più obiettivi della politica agricola comune di cui all'articolo 39 TFUE. L'articolo 43 può inoltre essere utilizzato per l'adozione della legislazione che affronti altri obiettivi oltre a quelli della politica agricola comune non essendo dunque necessario ricorrere all'utilizzo dell'articolo 114, che trova normalmente applicazione, in mancanza di disposizioni specifiche, qualora sia necessario adottare misure relative al ravvicinamento delle disposizioni degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno.

Or. it

# Emendamento 54 Daciana Octavia Sârbu, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Damiano Zoffoli, Viorica Dăncilă

Proposta di direttiva Considerando 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 ter) I sondaggi presso i consumatori hanno evidenziato che nell'intera Unione esiste un'opposizione chiara e consistente al ricorso alla clonazione per produrre generi alimentari.

Or. en

Emendamento 55 Stefan Eck, Anja Hazekamp

Proposta di direttiva Considerando 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 ter) Nella sua risoluzione del 3 settembre 2008 sulla clonazione di animali a scopi alimentari il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a presentare proposte intese a vietare per scopi alimentari le prassi seguenti: i) la clonazione di animali, ii) l'allevamento di animali clonati o della loro progenie, iii) l'immissione in commercio di carne o prodotti lattieri ottenuti da animali clonati o dalla loro progenie e iv) l'importazione di animali clonati, della loro progenie, del seme e degli embrioni di animali clonati o della loro progenie nonché la carne e i prodotti lattieri ottenuti da animali clonati o dalla loro progenie.

<sup>&</sup>lt;sup>15 bis</sup> GU C 295 E del 4.12.2009, pag. 42.

Emendamento 56 Stefan Eck, Anja Hazekamp

Proposta di direttiva Considerando 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 quater) La clonazione di animali è incompatibile con il punto 20 dell'allegato della direttiva 98/58/CE del Consiglio, in cui si dispone che non vanno utilizzati i metodi di allevamento naturali o artificiali tali da provocare o poter provocare sofferenze o lesioni agli animali. Pertanto non dovrebbero essere immessi sul mercato dell'Unione prodotti alimentari ottenuti da animali clonati o dalla loro progenie.

Or. en

Emendamento 57 Stefan Eck, Anja Hazekamp

Proposta di direttiva Considerando 2 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 quinquies) La clonazione di animali a scopi alimentari avviene già ora in paesi terzi come l'Argentina, l'Australia, il Brasile, il Canada o gli Stati Uniti. Questi paesi hanno comunicato nel corso della procedura di consultazione la presenza di animali clonati nel proprio territorio. Occorre pertanto disciplinare a livello dell'Unione, in modo completo e adeguato, il divieto di clonazione di animali a scopi alimentari onde impedire

che i prodotti derivati da cloni animali o dalla loro progenie siano immessi sul mercato dell'Unione e introdotti nella filiera di approvvigionamento.

Or. en

Emendamento 58 Stefan Eck, Anja Hazekamp

# Proposta di direttiva Considerando 3

# Testo della Commissione

(3) Tenuto conto delle finalità della politica agricola dell'Unione, degli esiti delle recenti valutazioni scientifiche dell'EFSA e delle prescrizioni in materia di benessere degli animali di cui all'articolo 13 del *trattato*, è opportuno vietare *temporaneamente* l'uso della clonazione per la produzione di animali di determinate specie a fini agricoli.

#### Emendamento

(3) Tenuto conto delle finalità della politica agricola *comune* dell'Unione, degli esiti delle recenti valutazioni scientifiche dell'EFSA e delle prescrizioni in materia di benessere degli animali di cui all'articolo 13 del *TFUE* e della circostanza che la maggioranza dei cittadini dell'Unione disapprova la clonazione a scopi alimentari per motivi legati al benessere animale e per ragioni etiche generali, è opportuno vietare completamente l'uso della clonazione per la produzione di animali di determinate specie a fini agricoli o per manifestazioni sportive o culturali.

Or. en

# Emendamento 59 Daciana Octavia Sârbu, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Damiano Zoffoli, Viorica Dăncilă

# Proposta di direttiva Considerando 3

# Testo della Commissione

(3) Tenuto conto delle finalità della politica agricola dell'Unione, degli esiti delle recenti valutazioni scientifiche dell'EFSA e delle prescrizioni in materia di benessere

# Emendamento

(3) Tenuto conto delle finalità della politica agricola dell'Unione, degli esiti delle recenti valutazioni scientifiche dell'EFSA e delle prescrizioni in materia di benessere

PE554.978v01-00 18/74 AM\1059173IT.doc

degli animali di cui all'articolo 13 del trattato, è opportuno vietare *temporaneamente* l'uso della clonazione per la produzione di animali di determinate specie a fini agricoli.

degli animali di cui all'articolo 13 del trattato *e delle preoccupazioni dei cittadini*, è opportuno vietare temporaneamente l'uso della clonazione per la produzione di animali di determinate specie a fini agricoli *nell'Unione, nonché la vendita nell'Unione di prodotti derivati dalla clonazione attuata in un paese terzo*.

Or. en

Emendamento 60 Bas Belder

Proposta di direttiva Considerando 3

Testo della Commissione

(3) *Tenuto* conto delle finalità della politica agricola dell'Unione, degli esiti delle recenti valutazioni scientifiche dell'EFSA e delle prescrizioni in materia di benessere degli animali di cui all'articolo 13 del trattato, è *opportuno* vietare temporaneamente l'uso della clonazione per la produzione di animali *di determinate specie a fini agricoli*.

#### Emendamento

(3) Per considerazioni etiche e tenuto conto delle finalità della politica agricola dell'Unione, degli esiti delle recenti valutazioni scientifiche dell'EFSA e delle prescrizioni in materia di benessere degli animali di cui all'articolo 13 del trattato, è doveroso vietare temporaneamente l'uso della clonazione per la produzione di animali. L'Unione deve attivare tutti i suoi strumenti per ottenere nelle istanze internazionali il sostegno necessario a favore del divieto mondiale della clonazione per i motivi sopra esposti, onde assicurare condizioni concorrenziali eque.

Or. nl

Emendamento 61 Zoltán Balczó

Proposta di direttiva Considerando 3

(3) Tenuto conto delle finalità della politica agricola dell'Unione, degli esiti delle recenti valutazioni *scientifiche* dell'EFSA *e* delle prescrizioni in materia di benessere degli animali di cui all'articolo 13 del trattato, è opportuno vietare *temporaneamente* l'uso della clonazione per la produzione di animali di determinate specie a fini agricoli.

# Emendamento

(3) Tenuto conto delle finalità della politica agricola dell'Unione, degli esiti delle recenti valutazioni dell'EFSA, delle prescrizioni in materia di benessere degli animali di cui all'articolo 13 del trattato, è opportuno vietare l'uso della clonazione per la produzione di animali di determinate specie a fini agricoli.

Or hu

Emendamento 62 Nicola Caputo

Proposta di direttiva Considerando 3

# Testo della Commissione

(3) Tenuto conto delle finalità della politica agricola dell'Unione, degli esiti delle recenti valutazioni scientifiche dell'EFSA e delle prescrizioni in materia di benessere degli animali di cui all'articolo 13 del trattato, è opportuno vietare temporaneamente l'uso della clonazione per la produzione di animali di determinate specie a fini agricoli.

#### Emendamento

(3) Tenuto conto delle finalità della politica agricola dell'Unione, degli esiti delle recenti valutazioni scientifiche dell'EFSA, delle prescrizioni in materia di benessere degli animali di cui all'articolo 13 del trattato *e delle questioni etiche legate alla clonazione di animali*, è opportuno vietare l'uso della clonazione per la produzione di animali di determinate specie a fini agricoli.

Or. it

Emendamento 63 Ulrike Müller

Proposta di direttiva Considerando 3

PE554.978v01-00 20/74 AM\1059173IT.doc

(3) Tenuto conto delle finalità della politica agricola dell'Unione, degli esiti delle *recenti* valutazioni scientifiche dell'EFSA e delle prescrizioni in materia di benessere degli animali di cui all'articolo 13 del trattato, è opportuno vietare temporaneamente l'uso della clonazione per la produzione di animali *di determinate specie* a fini agricoli.

# **Emendamento**

(3) Tenuto conto delle finalità della politica agricola dell'Unione, degli esiti delle valutazioni scientifiche dell'EFSA, di cui si ha continua conferma, e delle prescrizioni in materia di benessere degli animali di cui all'articolo 13 del trattato, è opportuno vietare temporaneamente l'uso della clonazione per la produzione di animali a fini agricoli.

Or en

Emendamento 64 Pilar Ayuso, Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso

# Proposta di direttiva Considerando 3

#### Testo della Commissione

(3) Tenuto conto delle finalità della politica agricola dell'Unione, degli esiti delle recenti valutazioni scientifiche dell'EFSA e delle prescrizioni in materia di benessere degli animali di cui all'articolo 13 del trattato, è opportuno vietare temporaneamente l'uso della clonazione per la produzione di animali *di determinate specie* a fini agricoli.

#### Emendamento

(3) Tenuto conto delle finalità della politica agricola *comune* dell'Unione, degli esiti delle recenti valutazioni dell'EFSA, *basate su tutti gli studi scientifici disponibili*, e delle prescrizioni in materia di benessere degli animali di cui all'articolo 13 del trattato *sul funzionamento dell'Unione*, è opportuno vietare temporaneamente l'uso della clonazione per la produzione di animali a fini agricoli.

Or. es

Emendamento 65 Tibor Szanyi

Proposta di direttiva Considerando 3

(3) Tenuto conto delle finalità della politica agricola dell'Unione, degli esiti delle recenti valutazioni scientifiche dell'EFSA e delle prescrizioni in materia di benessere degli animali di cui all'articolo 13 del trattato, è opportuno vietare temporaneamente l'uso della clonazione per la produzione di animali di determinate specie a fini agricoli.

#### Emendamento

(3) Tenuto conto delle finalità della politica agricola dell'Unione, degli esiti delle recenti valutazioni scientifiche dell'EFSA e delle prescrizioni in materia di benessere degli animali di cui all'articolo 13 del trattato, è opportuno vietare temporaneamente l'uso della clonazione per la produzione di animali di determinate specie a fini agricoli *e l'importazione di cloni animali*.

Or. en

# Emendamento 66 Daniel Buda

# Proposta di direttiva Considerando 3

#### Testo della Commissione

(3) Tenuto conto delle finalità della politica agricola dell'Unione, degli esiti delle recenti valutazioni scientifiche dell'EFSA e delle prescrizioni in materia di benessere degli animali di cui all'articolo 13 del trattato, è opportuno vietare temporaneamente l'uso della clonazione per la produzione di animali di determinate specie a fini agricoli.

#### Emendamento

(3) Tenuto conto delle finalità della politica agricola dell'Unione, degli esiti delle recenti valutazioni scientifiche dell'EFSA e delle prescrizioni in materia di benessere degli animali di cui all'articolo 13 del trattato, è opportuno vietare temporaneamente l'uso della clonazione per la produzione di animali di determinate specie a fini agricoli. Dato che gli agricoltori hanno confermato la necessità di materiale genetico efficiente, anche tramite clonazione, per restare competitivi, occorre intensificare la ricerca e gli studi sugli effetti a lungo termine della clonazione.

Or. ro

Emendamento 67 Stefan Eck, Anja Hazekamp

PE554.978v01-00 22/74 AM\1059173IT.doc

# Proposta di direttiva Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) Anche se nel caso della progenie di cloni animali le riserve riguardo al benessere animale non possono essere nette, visto che i capi sono nati tramite la riproduzione sessuata convenzionale, il fatto stesso che tra i genitori vi sia un clone animale è all'origine di notevole preoccupazioni per il benessere dell'animale e di tipo etico. Occorre pertanto vietare l'immissione sul mercato dell'Unione della progenie di cloni animali e di prodotti che ne derivano e impedire l'introduzione di detti prodotti nella filiera di approvvigionamento.

Or. en

Emendamento 68 Daciana Octavia Sârbu, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Damiano Zoffoli, Viorica Dăncilă

Proposta di direttiva Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) Al fine di stabilire se capi animali sono cloni o progenie di cloni o se gli alimenti di origine animale provengono da cloni animali o dalla loro progenie, i certificati d'importazione dovrebbero contenere un'indicazione corrispondente. La Commissione dovrebbe pertanto proporre le modifiche necessarie nella legislazione pertinente in materia di zootecnica e salute animale.

Or. en

Emendamento 69 Frédérique Ries

Proposta di direttiva Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) Dovrebbero essere predisposte misure di tracciabilità per lo sperma, gli ovociti e gli embrioni di cloni animali, nonché la progenie vivente di cloni animali, come proposta dal Parlamento europeo il 29 marzo 2011 nel corso della riunione di conciliazione sui nuovi alimenti e nella proposta di risoluzione sulla clonazione di animali del 20 febbraio 2014 della sua commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare.

Or. en

Emendamento 70 Frédérique Ries

Proposta di direttiva Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 ter) Nella sua relazione del 2010 al Parlamento europeo e al Consiglio la Commissione ha dichiarato che occorreva adottare misure per accertare la tracciabilità delle importazioni di sperma e di embrioni da immettere nelle banche dati sulla loro progenie nell'Unione. La Commissione dovrebbe pertanto agire di conseguenza.

Or. en

Emendamento 71 Marc Tarabella

Proposta di direttiva Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 ter) La clonazione di animali a fini di produzione alimentare mette a rischio l'essenza stessa del modello agricolo europeo, basato sulla qualità dei prodotti, sulla sicurezza alimentare, sulla salute dei consumatori, su regole rigorose in materia di benessere degli animali e sul rispetto dell'ambiente.

Or fr

Emendamento 72 Elisabeth Köstinger, Albert Deß

Proposta di direttiva Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 ter) In conformità dei principi enunciati nel presente regolamento, il divieto di clonazione dovrebbe essere applicato anche alle attività di promozione mirata della Commissione volte a sostenere una produzione di carne e un allevamento europeo di elevata qualità.

Or. de

Emendamento 73 Ulrike Müller

Proposta di direttiva Considerando 4

# Emendamento

(4) Gli animali che hanno maggiori probabilità di essere sottoposti a clonazione per fini agricoli sono attualmente quelli appartenenti alle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina. L'ambito d'applicazione della presente direttiva deve pertanto essere limitato all'utilizzo della clonazione a fini agricoli per queste cinque specie.

soppresso

Or. en

Emendamento 74 Ivo Belet, Tom Vandenkendelaere

Proposta di direttiva Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Gli animali che hanno maggiori probabilità di essere sottoposti a clonazione per fini agricoli sono attualmente quelli appartenenti alle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina. L'ambito d'applicazione della presente direttiva deve pertanto essere limitato all'utilizzo della clonazione a fini agricoli per queste cinque specie.

soppresso

Or. nl

Emendamento 75 Annie Schreijer-Pierik

Proposta di direttiva Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Gli animali che hanno maggiori

soppresso

PE554.978v01-00 26/74 AM\1059173IT.doc

probabilità di essere sottoposti a clonazione per fini agricoli sono attualmente quelli appartenenti alle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina. L'ambito d'applicazione della presente direttiva deve pertanto essere limitato all'utilizzo della clonazione a fini agricoli per queste cinque specie.

Or. nl

Emendamento 76 Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Philippe Loiseau, Edouard Ferrand

# Proposta di direttiva Considerando 4

#### Testo della Commissione

(4) Gli animali che hanno maggiori probabilità di essere sottoposti a clonazione per fini agricoli sono attualmente quelli appartenenti alle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina. L'ambito d'applicazione della presente direttiva deve pertanto essere limitato all'utilizzo della clonazione a fini agricoli per queste cinque specie.

#### Emendamento

(4) Gli animali che hanno maggiori probabilità di essere sottoposti a clonazione per fini agricoli sono attualmente quelli appartenenti alle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina. I mammiferi saranno pertanto oggetto principale di questa tecnologia mentre sono riconosciuti come particolarmente sensibili. Occorre pertanto estendere le disposizioni del testo a tutti i mammiferi. Visto il costo di un clone, appare evidente che esso non è destinato lui stesso al consumo, bensì a servire come riproduttore. In termini di volumi l'alimentazione sarà quindi particolarmente esposta alla progenie di sperma di cloni più che dai cloni stessi.

Or. fr

Emendamento 77 Zoltán Balczó

AM\1059173IT.doc 27/74 PE554.978v01-00

# Proposta di direttiva Considerando 4

#### Testo della Commissione

(4) Gli animali che hanno maggiori probabilità di essere sottoposti a clonazione per fini agricoli sono attualmente quelli appartenenti alle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina. L'ambito d'applicazione della presente direttiva deve pertanto essere limitato all'utilizzo della clonazione a fini agricoli per queste cinque specie.

#### Emendamento

(4) Gli animali che hanno maggiori probabilità di essere sottoposti a clonazione per fini agricoli sono attualmente quelli appartenenti alle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina. L'ambito d'applicazione della presente direttiva dovrebbe pertanto essere esteso non solo a queste specie, ma all'intero utilizzo della clonazione a fini agricoli.

Or. hu

Emendamento 78 Ulrike Müller

Proposta di direttiva Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

#### Emendamento

(4 bis) La maggioranza dei cittadini dell'Unione disapprova la clonazione per scopi di produzione alimentare a causa di considerazioni etiche in generale e legate al benessere degli animali e rifiuta di consumare prodotti alimentari ottenuti da cloni animali. e rifiuta di consumare prodotti alimentari ottenuti da cloni animali. Misure meno restrittive, quali l'etichettatura dei prodotti alimentari, non servirebbero a fugare interamente le preoccupazioni dei cittadini poiché sarebbe comunque autorizzata la commercializzazione di prodotti alimentari ottenuti con una tecnica che comporta sofferenza per gli animali. La clonazione animale è consentita in alcuni paesi terzi. Dovrebbero pertanto essere adottate misure volte a evitare l'importazione nell'Unione di prodotti alimentari ottenuti da cloni animali nei

PE554.978v01-00 28/74 AM\1059173IT.doc

# suddetti paesi terzi.

Or. en

Emendamento 79 Beata Gosiewska

Proposta di direttiva Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

*Emendamento* 

(4 bis) La maggioranza dei cittadini dell'Unione disapprova la clonazione a fini agricoli a causa, tra l'altro, di considerazioni sul benessere degli animali, della mancanza di sufficienti studi scientifici e di considerazioni etiche generali. La clonazione a fini agricoli potrebbe comportare l'ingresso nella filiera alimentare di cloni animali o di progenie di cloni animali. I cittadini non vogliono consumare alimenti ottenuti da cloni animali o dalla loro progenie.

Or. pl

Emendamento 80 Damiano Zoffoli

Proposta di direttiva Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

#### Emendamento

(4 bis) La maggioranza dei cittadini dell'Unione disapprova la clonazione a fini agricoli a causa, tra l'altro, di considerazioni sul benessere degli animali, di considerazioni etiche generali e in considerazione del fatto che la clonazione a fini agricoli potrebbe avere come risultato quello di consentire l'ingresso nella catena alimentare di cloni animali o di progenie di cloni animali. I cittadini dell'Unione sono infatti per lo più contrari al consumo di questi prodotti.

Or. it

Emendamento 81 José Bové, Bart Staes a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) La maggioranza dei cittadini dell'Unione disapprova la clonazione a fini agricoli a causa, tra l'altro, di considerazioni sul benessere degli animali e di considerazioni etiche generali<sup>15 bis</sup>. La clonazione a fini agricoli potrebbe portare all'ingresso nella filiera alimentare di cloni animali o di progenie di cloni animali. I cittadini non vogliono consumare prodotti alimentari ottenuti da cloni animali o dalla loro progenie.

15 bis Vedasi ad esempio le relazioni di Eurobarometro del 2008 e 2010: http://ec.europa.eu/public opinion/flash/f l\_238\_en.pdf http://ec.europa.eu/public opinion/archiv es/ebs/ebs\_341\_en.pdf

Or. en

#### Motivazione

Nell'emendamento si tratta solo di aggiungere una nota a piè di pagina all'emendamento 7 dei correlatori.

Emendamento 82 Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di direttiva Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) La maggioranza dei cittadini dell'Unione europea disapprova la clonazione a fini agricoli, segnatamente a causa di considerazioni sul benessere degli animali.

Or. es

**Emendamento 83 Iratxe García Pérez** 

Proposta di direttiva Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) La maggioranza dei cittadini dell'Unione europea disapprova la clonazione a fini agricoli, segnatamente a causa di considerazioni sul benessere

Or. es

Emendamento 84
José Bové, Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

# Emendamento

(4 ter) Il divieto provvisorio di clonazione degli animali, di immissione sul mercato di cloni animali, di cloni embrionali, di loro progenie, di materiale germinale di cloni animali e della loro progenie nonché di immissione sul mercato di alimenti ottenuti da cloni animali o dalla loro progenie è una misura necessaria al fine di proteggere la morale pubblica e la salute animale, ai sensi dell'articolo XX dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT).

Or. en

Emendamento 85 Beata Gosiewska

Proposta di direttiva Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 ter) Quanto alla commercializzazione di prodotti agricoli, in seguito a un divieto dell'uso della clonazione e al fine di tenere conto della percezione dei consumatori riguardo alla clonazione per quanto concerne, tra l'altro, il benessere degli animali, la mancanza di sufficienti studi scientifici e le considerazioni etiche

generali, è necessario garantire che nella catena alimentare non entrino prodotti alimentari ottenuti da cloni animali e dalla loro progenie. Misure meno restrittive, quali l'etichettatura dei prodotti alimentari, non servirebbero a fugare interamente le preoccupazioni dei cittadini poiché sarebbe comunque autorizzata la commercializzazione di prodotti alimentari ottenuti con una tecnica che comporta sofferenza per gli animali.

Or. pl

Emendamento 86 Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di direttiva Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 ter) In materia di commercializzazione di prodotti agricoli occorre garantire che i prodotti alimentari derivanti da cloni animali non entrino nella filiera di approvvigionamento.

Or. es

Emendamento 87 Iratxe García Pérez

Proposta di direttiva Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 ter) In materia di commercializzazione di prodotti agricoli occorre garantire che i prodotti alimentari derivanti da cloni animali non entrino nella filiera di approvvigionamento.

Emendamento 88
José Bové, Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva Considerando 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione

# Emendamento

(4 quater) I cloni animali non sono prodotti per servire direttamente alla produzione di carne o latte, ma per fini di selezione. La progenie di cloni animali, con riproduzione sessuale, è costituita invece da animali destinati alla produzione di alimenti. Le misure per dare risposte alle preoccupazioni sul benessere animale e alle riserve dei consumatori sulla tecnica di clonazione dovrebbero pertanto comprendere nel proprio ambito di applicazione i prodotti derivati dalla progenie di cloni animali.

Or. en

Emendamento 89 Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva Considerando 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 quater) Il ricorso al metodo della clonazione a scopi alimentari si basa espressamente sulla produzione di progenie di cloni animali. Risulta pertanto inderogabile introdurre nel campo di applicazione della presente direttiva il divieto di utilizzazione della progenie.

Emendamento 90 Beata Gosiewska

Proposta di direttiva Considerando 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione

# Emendamento

(4 quater) L'uso della clonazione nella produzione animale a fini agricoli è consentito in alcuni paesi terzi. A norma del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 bis, gli alimenti importati da paesi terzi nell'Unione per essere immessi sul mercato rispettano le prescrizioni applicabili della legislazione alimentare dell'Unione o i requisiti che l'Unione ha ritenuto almeno equivalenti. Occorre pertanto adottare misure per evitare l'importazione nell'Unione di cloni animali, della loro progenie, dei loro embrioni o del loro prodotti germinali nonché di generi alimentari derivati da cloni animali o dalla loro progenie prodotti in paesi terzi.

15 bis Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

Or. pl

Emendamento 91 Clara Eugenia Aguilera García

# Proposta di direttiva Considerando 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione

#### Emendamento

(4 quater) L'uso della clonazione nella produzione animale a fini agricoli è consentito in alcuni paesi terzi. Ai sensi del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, gli alimenti importati da paesi terzi per l'immissione sul mercato dell'Unione devono rispettare le pertinenti disposizioni della legislazione alimentare dell'Unione o le condizioni riconosciute almeno equivalenti dall'Unione.

Or es

Emendamento 92 Iratxe García Pérez

Proposta di direttiva Considerando 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione

#### Emendamento

(4 quater) L'uso della clonazione nella produzione animale a fini agricoli è consentito in alcuni paesi terzi. Ai sensi del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, gli alimenti importati da paesi terzi per l'immissione sul mercato dell'Unione devono rispettare le pertinenti disposizioni della legislazione alimentare dell'Unione o le condizioni riconosciute almeno equivalenti dall'Unione.

Or. es

Emendamento 93 Marc Tarabella

PE554.978v01-00 36/74 AM\1059173IT.doc

# Proposta di direttiva Considerando 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 quater) Occorre garantire che gli accordi commerciali attualmente in negoziazione non possano favorire l'autorizzazione di prassi atte ad avere effetti negativi sulla salute dei consumatori, sugli agricoltori, sull'ambiente o sul benessere animale. A tal fine si dovrebbero adottare misure per vietare l'importazione di carne proveniente da cloni animali o dalla loro progenie.

Or fr

Emendamento 94 Frédérique Ries

Proposta di direttiva Considerando 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 quater) Occorre escludere dal campo di applicazione della presente direttiva la clonazione effettuata a scopi di ricerca, per la conservazione di razze rare o di specie minacciate di estinzione e per la produzione di medicinali e dispositivi medici.

Or. en

Emendamento 95 Anja Hazekamp

Proposta di direttiva Considerando 5

### Testo della Commissione

## Emendamento

(5) Secondo le previsioni, le conoscenze relative alle ripercussioni della tecnica di clonazione sul benessere degli animali utilizzati sono destinate ad aumentare. È probabile che la tecnica di clonazione sia perfezionata con il passare del tempo. I divieti devono pertanto applicarsi solo a titolo provvisorio. Occorre dunque riesaminare la presente direttiva entro un periodo di tempo ragionevole, tenendo conto dell'esperienza maturata dagli Stati membri durante la sua attuazione, dei progressi scientifici e tecnici e dell'evoluzione della situazione internazionale.

soppresso

Or. en

Emendamento 96 Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Proposta di direttiva Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Secondo le previsioni, le conoscenze relative alle ripercussioni della tecnica di clonazione sul benessere degli animali utilizzati sono destinate ad aumentare. È probabile che la tecnica di clonazione sia perfezionata con il passare del tempo. I divieti devono pertanto applicarsi solo a titolo provvisorio. Occorre dunque riesaminare la presente direttiva entro un periodo di tempo ragionevole, tenendo conto dell'esperienza maturata dagli Stati membri durante la sua attuazione, dei progressi scientifici e tecnici e dell'evoluzione della situazione internazionale.

soppresso

PE554.978v01-00 38/74 AM\1059173IT.doc

# Emendamento 97 Tibor Szanyi

## Proposta di direttiva Considerando 5

### Testo della Commissione

(5) Secondo le previsioni, le conoscenze relative alle ripercussioni della tecnica di clonazione sul benessere degli animali utilizzati sono destinate ad aumentare. È probabile che la tecnica di clonazione sia perfezionata con il passare del tempo. I divieti devono pertanto applicarsi solo a titolo provvisorio. Occorre dunque riesaminare la presente direttiva entro un periodo di tempo ragionevole, tenendo conto dell'esperienza maturata dagli Stati membri durante la sua attuazione, dei progressi scientifici e tecnici e dell'evoluzione della situazione internazionale.

## Emendamento

(5) È probabile che la tecnica di clonazione sia perfezionata con il passare del tempo. I divieti *dovrebbero* pertanto applicarsi solo a titolo provvisorio. *È opportuno* dunque riesaminare la presente direttiva entro un periodo di tempo ragionevole, tenendo conto dell'esperienza maturata dagli Stati membri durante la sua attuazione, dei progressi scientifici e tecnici e dell'evoluzione della situazione internazionale.

Or. en

# Emendamento 98 Zoltán Balczó

# Proposta di direttiva Considerando 5

### Testo della Commissione

(5) Secondo le previsioni, le conoscenze relative alle ripercussioni della tecnica di clonazione sul benessere degli animali utilizzati sono destinate ad aumentare. È probabile che la tecnica di clonazione sia perfezionata con il passare del tempo. I divieti devono pertanto applicarsi solo a titolo provvisorio. Occorre dunque riesaminare la presente direttiva entro un

#### Emendamento

(5) Secondo le previsioni, le conoscenze relative alle ripercussioni della tecnica di clonazione sul benessere degli animali utilizzati sono destinate ad aumentare. È probabile che la tecnica di clonazione sia perfezionata con il passare del tempo. I divieti dovrebbero pertanto applicarsi fin da ora. La presente direttiva può quindi essere riesaminata entro un periodo di

periodo di tempo ragionevole, tenendo conto dell'esperienza maturata dagli Stati membri durante la sua attuazione, dei progressi scientifici e tecnici e dell'evoluzione della situazione internazionale.

tempo ragionevole, tenendo conto dell'esperienza maturata dagli Stati membri durante la sua attuazione, dei progressi scientifici e tecnici e dell'evoluzione della situazione internazionale.

Or. hu

Emendamento 99 Stefan Eck, Anja Hazekamp

## Proposta di direttiva Considerando 5

#### Testo della Commissione

(5) Secondo le previsioni, le conoscenze relative alle ripercussioni della tecnica di clonazione sul benessere degli animali utilizzati sono destinate ad aumentare. È probabile che la tecnica di clonazione sia perfezionata con il passare del tempo. I divieti *devono* pertanto applicarsi solo a titolo provvisorio. *Occorre* dunque riesaminare *la* presente *direttiva* entro un periodo di tempo ragionevole, tenendo conto dell'esperienza maturata dagli Stati membri durante la sua attuazione, dei progressi scientifici e tecnici e dell'evoluzione della situazione internazionale.

#### Emendamento

(5) Secondo le previsioni, le conoscenze relative alle ripercussioni della tecnica di clonazione sul benessere degli animali utilizzati nonché sui prodotti alimentari e sulla salute sono destinate ad aumentare. È probabile che la tecnica di clonazione sia perfezionata con il passare del tempo. I divieti *dovrebbero* pertanto applicarsi solo a titolo provvisorio.  $\dot{E}$  dunque *opportuno* riesaminare il presente regolamento entro un periodo di tempo ragionevole, tenendo conto dell'esperienza maturata dagli Stati membri durante la sua attuazione, dei progressi scientifici e tecnici e dell'evoluzione della situazione internazionale

Or. en

Emendamento 100 Nicola Caputo

Proposta di direttiva Considerando 5

PE554.978v01-00 40/74 AM\1059173IT.doc

## Testo della Commissione

(5) Secondo le previsioni, le conoscenze relative alle ripercussioni della tecnica di clonazione sul benessere degli animali utilizzati sono destinate ad aumentare. È probabile che la tecnica di clonazione sia perfezionata con il passare del tempo. I divieti *devono* pertanto applicarsi solo a titolo provvisorio. *Occorre* dunque riesaminare la presente direttiva entro un periodo di tempo ragionevole, tenendo conto dell'esperienza maturata dagli Stati membri durante la sua attuazione, dei progressi scientifici e tecnici e dell'evoluzione della situazione internazionale.

#### Emendamento

(5) Secondo le previsioni, le conoscenze relative alle ripercussioni della tecnica di clonazione sul benessere degli animali utilizzati sono destinate ad aumentare. È probabile che la tecnica di clonazione sia perfezionata con il passare del tempo. I divieti dovrebbero pertanto applicarsi solo a titolo provvisorio. È opportuno dunque riesaminare la presente direttiva entro un periodo di tempo ragionevole, tenendo conto dell'esperienza maturata dagli Stati membri durante la sua attuazione, dei progressi scientifici e tecnici, delle considerazioni dei cittadini dell'Unione e dell'evoluzione della situazione internazionale.

Or. it

Emendamento 101 Fredrick Federley, Ulrike Müller

Proposta di direttiva Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

### Emendamento

(5 bis) Un sistema di tracciabilità per il materiale riproduttivo derivato da cloni animali dovrebbe essere introdotto solo se è tecnicamente realizzabile e non impone ulteriori oneri amministrativi per le autorità e gli operatori, anche per quanto riguarda le importazioni.

Or. en

Emendamento 102 Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Philippe Loiseau, Edouard Ferrand

# Proposta di direttiva Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

#### Emendamento

(5 bis) Lo stato dell'arte scientifico assicura che è impossibile determinare a posteriori se un animale, una carcassa o delle carni provengano o meno da un clone o dalla progenie di un clone. L'unico modo per garantire la tracciabilità e quindi le informazioni indispendabili affinché il consumatore goda di libertà di scelta è pertanto quello di introdurre una tracciabilità a partire dalla raccolta dello sperma per la progenie di cloni o delle cellule per il clone stesso. Nonostante questa eventuale possibilità, gli esperti ascolttati concordano sul fatto che la tracciabilità è ancora molto complicata se non addirittura incompatibile con un'attività economica.

Or. fr

#### Motivazione

La decisione di applicare un divieto, in particolare alle importazioni, deve tener conto delle possibilità e delle impossibilità di riconoscere il prodotto oggetto del divieto.

**Emendamento 103 Christofer Fjellner** 

Proposta di direttiva Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) La presente direttiva dovrebbe essere attuata in modo tale da garantire il rispetto degli obblighi internazionali dell'Unione in materia di misure sanitarie e fitosanitarie.

PE554.978v01-00 42/74 AM\1059173IT.doc

Emendamento 104 Stefan Eck, Anja Hazekamp

Proposta di direttiva Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

#### Emendamento

(5 bis) È opportuno tenere in considerazione la mancanza di una lunga esperienza pratica internazionale in relazione agli alimenti derivati da cloni animali e tutte le possibili conseguenze per la salute umana e animale e per la biodiversità. Da tali considerazioni unite alle preoccupazioni e alle preferenze dei consumatori risulta che il principio di precauzione costituisce, per il momento, un fattore importante di cui tenere conto in sede di proposta di una legislazione sulla clonazione.

Or en

Emendamento 105 Stefan Eck, Anja Hazekamp

Proposta di direttiva Considerando 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 ter) Secondo l'ultimo sondaggio Eurobarometro, la maggioranza degli europei non ritiene che la clonazione animale per la produzione alimentare sia una tecnica sicura per la loro salute e quella della loro famiglia. Inoltre, per quanto concerne la clonazione animale, in Europa sono in maggioranza i paesi che chiaramente preferiscono che le decisioni si basino innanzitutto su

questioni morali ed etiche. Di conseguenza, prima di sottoporre a riesame la presente legislazione, è opportuno effettuare un nuovo sondaggio su scala europea per valutare nuovamente le percezioni dei consumatori.

Or. en

#### Motivazione

Diversi anni dopo la pubblicazione dei risultati dei sondaggi Eurobarometro sugli atteggiamenti degli europei nei confronti della clonazione animale nel 2008 ("Attitudes towards animal cloning") e della biotecnologia nel 2010 ("Europeans and Biotechnology"), è opportuno intraprendere una nuova consultazione pubblica per valutare le nuove tendenze nella percezione dei consumatori relativamente ai prodotti alimentari derivati da cloni animali e/o per affrontare ogni nuovo aspetto nel quadro delle tecniche di clonazione.

Emendamento 106 Marc Tarabella

Proposta di direttiva Considerando 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 ter) È opportuno prendere in considerazione i risultati della relazione Eurobarometro sulla biotecnologia, dove una maggioranza di europei esprime forti riserve riguardo alla clonazione di animali a fini alimentari in quanto non ne percepisce i vantaggi e non ritiene sensato incoraggiarla.

Or. fr

### *Motivazione*

Sondaggio speciale Eurobarometro, relazione sulla biotecnologia, pubblicato nell'ottobre 2010.

PE554.978v01-00 44/74 AM\1059173IT.doc

Emendamento 107 Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di direttiva Considerando 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

#### Emendamento

(5 ter) Alla Commissione dovrebbe essere delegato il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'istituzione di norme per i sistemi di tracciabilità dei cloni animali. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Or. es

Emendamento 108 Iratxe García Pérez

Proposta di direttiva Considerando 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

### Emendamento

(5 ter) Alla Commissione dovrebbe essere delegato il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'istituzione di norme per i sistemi di tracciabilità dei cloni animali. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione

degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Or. es

Emendamento 109 Annie Schreijer-Pierik

Proposta di direttiva Considerando 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 ter) Alla Commissione dovrebbe essere delegato il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'istituzione di norme per i sistemi di tracciabilità dei cloni animali. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Or. nl

Emendamento 110 Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Philippe Loiseau, Edouard Ferrand, Sophie Montel

Proposta di direttiva Considerando 6

PE554.978v01-00 46/74 AM\1059173IT.doc

### Testo della Commissione

(6) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente la libertà d'impresa e la libertà delle scienze. La presente direttiva deve essere attuata conformemente a detti diritti e principi,

#### Emendamento

(6) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente la libertà d'impresa e la libertà delle scienze e soprattutto la libertà di scelta dei consumatori e la sicurezza alimentare. La presente direttiva deve essere attuata conformemente a detti diritti e principi nonché all'articolo 13 del trattato di Lisbona. Queste ultime disposizioni pongono il benessere degli animali sullo stesso piano degli altri principi fondamentali menzionati nel titolo in questione del trattato, vale a dire la promozione della parità tra donne e uomini, la garanzia della protezione sociale, la tutela della salute umana, la lotta alle discriminazioni, la promozione dello sviluppo sostenibile, nonché la tutela dei consumatori e dei dati personali. Inoltre, il paragrafo 17 della risoluzione del Parlamento europeo del 4 luglio 2012 sulla strategia dell'Unione europea per la protezione e il benessere degli animali 2012-2015 afferma che se un prodotto importato, o un prodotto che contiene un prodotto importato, è stato ottenuto da animali custoditi in condizioni diverse da quelle prescritte dalle norme europee in materia di benessere degli animali, i consumatori dovrebbero esserne obbligatoriamente informati.

Or fr

### Motivazione

Il considerando 3 evoca lapidariamente l'articolo 13 del trattato di Lisbona, ma sembra dimenticarne il significato profondo. Occorre porre la questione al centro del testo in quanto è proprio l'importanza del benessere degli animali a guidare l'opinione negativa dei cittadini dell'Unione sulla clonazione. La risoluzione del 4 luglio 2012 sulla strategia dell'Unione europea per la protezione e il benessere degli animali 2012-2015 afferma chiaramente che i consumatori devono essere obbligatoriamente informati.

# Emendamento 111 Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Philippe Loiseau, Edouard Ferrand

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – lettera a)

Testo della Commissione

Emendamento

a) clonazione *degli* animali nell'Unione;

a) clonazione *di mamiferi e di* animali *allevati e fatti riprodurre a fini agricoli* nell'Unione;

Or. fr

Emendamento 112 Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Philippe Loiseau, Edouard Ferrand

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – lettera a)

Testo della Commissione

Emendamento

a) clonazione degli animali nell'Unione;

a) clonazione degli animali nell'Unione *e utilizzo di tali animanli come riproduttori*;

Or. fr

Emendamento 113 Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Philippe Loiseau, Edouard Ferrand

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – lettera b)

Testo della Commissione

Emendamento

b) immissione sul mercato di *cloni embrionali* e di cloni animali.

b) immissione sul mercato di *cloni di* mammiferi e di cloni animali allevati e fatti riprodurre a fini agricoli e di prodotti alimentari e non alimentari derivati da

PE554.978v01-00 48/74 AM\1059173IT.doc

## tali cloni e dalla loro progenie.

Or. fr

**Emendamento 114 Annie Schreijer-Pierik** 

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – lettera b)

Testo della Commissione

b) immissione sul mercato di cloni embrionali *e* di cloni animali.

### Emendamento

b) immissione sul mercato *e importazione* di cloni embrionali, di cloni animali e del materiale germinale di cloni animali.

Or. nl

**Emendamento 115** Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – lettera b)

Testo della Commissione

b) immissione sul mercato di cloni embrionali e di cloni animali

#### Emendamento

b) immissione sul mercato e l'importazione di cloni embrionali e di cloni animali.

Or. es

#### *Motivazione*

Il divieto deve limitarsi ai cloni animali e ai cloni embrionali.

**Emendamento 116** Iratxe García Pérez

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – lettera b)

### Testo della Commissione

### **Emendamento**

b) immissione sul mercato di cloni embrionali e di cloni animali. b) immissione sul mercato *e l'importazione* di cloni embrionali e di cloni animali.

Or. es

## Motivazione

Il divieto deve limitarsi ai cloni animali e ai cloni embrionali.

Emendamento 117 Zoltán Balczó

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – lettera b)

Testo della Commissione

b) immissione sul mercato di cloni embrionali e di cloni animali.

### Emendamento

b) immissione sul mercato di cloni embrionali e di cloni animali, *del loro* materiale germinale o di prodotti che ne derivano.

Or. hu

**Emendamento 118 Herbert Dorfmann** 

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – lettera b)

Testo della Commissione

b) immissione sul mercato di cloni embrionali e di cloni animali. Emendamento

b) immissione sul mercato di cloni embrionali e di cloni animali *e dei prodotti* alimentari da essi derivati.

Or. en

Emendamento 119 Ulrike Müller

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – lettera b)

Testo della Commissione

b) immissione sul mercato di cloni embrionali e di cloni animali. Emendamento

b) immissione sul mercato di cloni embrionali e di *prodotti alimentari derivati da* cloni animali.

Or. en

Emendamento 120 Ivo Belet, Tom Vandenkendelaere

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Essa si applica alla clonazione di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina ("gli animali") allevati e fatti riprodurre a fini agricoli. Emendamento

soppresso

Or. nl

Emendamento 121 Stefan Eck, Anja Hazekamp

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Essa si applica *alla clonazione di* animali *delle* specie *bovina*, *suina*, *ovina*, *caprina ed equina* ("gli animali") allevati e fatti riprodurre a fini agricoli.

Emendamento

Essa si applica *agli* animali *di tutte le specie* allevati e fatti riprodurre a fini agricoli *o a fini di eventi sportivi o culturali*.

Or. en

## Emendamento 122 Ulrike Müller

## Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Essa si applica *alla clonazione di* animali *delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina ("gli animali")* allevati e fatti riprodurre a fini agricoli.

#### Emendamento

Essa si applica *agli* animali allevati e fatti riprodurre a fini agricoli.

Or. en

## Emendamento 123 Marc Tarabella

## Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Essa si applica *alla clonazione di* animali *delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina* ("gli animali") allevati e fatti riprodurre a fini agricoli.

### Emendamento

Essa si applica *a tutti gli* animali ("gli animali") allevati e fatti riprodurre a fini agricoli.

Or. fr

## Emendamento 124 Zoltán Balczó

## Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Essa si applica *alla clonazione di* animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina ("gli animali") *allevati e fatti riprodurre a fini agricoli*.

### Emendamento

Essa si applica *a tutti gli* animali *allevati e* fatti riprodurre a fini agricoli, in particolare a quelli delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina ("gli

PE554.978v01-00 52/74 AM\1059173IT.doc

Or. hu

Emendamento 125 José Bové, Bart Staes a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

#### Articolo 1 bis

### **Obiettivo**

L'obiettivo del presente regolamento è quello di rispondere alle preoccupazioni in materia di salute e benessere degli animali nonché alle percezioni dei consumatori e alle considerazioni etiche riguardanti la tecnica di clonazione.

Or. en

Emendamento 126 Stefan Eck, Anja Hazekamp

Proposta di direttiva Articolo 2 – lettera a)

Testo della Commissione

a) animali "allevati e fatti riprodurre a fini agricoli": animali "allevati e fatti riprodurre a fini agricoli": gli animali allevati e fatti riprodurre per ricavarne prodotti alimentari, lana, pelli, pellicce o per altri fini agricoli. Non sono compresi gli animali allevati e fatti riprodurre esclusivamente per altri scopi quali la ricerca, la produzione di medicinali e dispositivi medici, la conservazione di razze rare o di specie minacciate di

## Emendamento

a) animali "allevati e fatti riprodurre a fini agricoli": gli animali allevati e fatti riprodurre per ricavarne prodotti alimentari, lana, pelli, pellicce o per altri fini agricoli *o a fini di eventi sportivi e culturali*. Non sono compresi gli animali allevati e fatti riprodurre esclusivamente per altri scopi quali la ricerca, la produzione di medicinali e dispositivi medici, la conservazione di razze rare o di

estinzione, gli eventi sportivi e culturali;

specie minacciate di estinzione;

Or. en

Emendamento 127 José Bové, Bart Staes a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva Articolo 2 – lettera a)

## Testo della Commissione

a) animali "allevati e fatti riprodurre a fini agricoli": animali "allevati e fatti riprodurre a fini agricoli": gli animali allevati e fatti riprodurre per ricavarne prodotti alimentari, lana, pelli, pellicce o per altri fini agricoli. Non sono compresi gli animali allevati e fatti riprodurre esclusivamente per altri scopi quali la ricerca, la produzione di medicinali e dispositivi medici, la conservazione di razze rare o di specie minacciate di estinzione, gli eventi sportivi e culturali;

## Emendamento

a) animali "allevati e fatti riprodurre a fini agricoli" ("gli animali"): gli animali allevati e fatti riprodurre per ricavarne prodotti alimentari, lana, pelli, pellicce o per altri fini agricoli, come la conservazione di razze rare. Non sono compresi gli animali allevati e fatti riprodurre esclusivamente a scopi di ricerca;

Or en

## *Motivazione*

Per le razze rare è opportuno provare ad applicare tecniche di allevamento convenzionali prima di ricorrere alla clonazione.

**Emendamento 128** Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Renate Sommer

Proposta di direttiva Articolo 2 – lettera a)

Testo della Commissione

a) animali "allevati e fatti riprodurre a fini agricoli": animali "allevati e fatti

Emendamento

a) animali "allevati e fatti riprodurre a fini agricoli": gli animali allevati e fatti

PE554.978v01-00 54/74 AM\1059173IT.doc riprodurre a fini agricoli": gli animali allevati e fatti riprodurre per ricavarne prodotti alimentari, lana, pelli, pellicce o per altri fini agricoli. Non sono compresi gli animali allevati e fatti riprodurre esclusivamente per altri scopi quali la ricerca, la produzione di medicinali e dispositivi medici, la conservazione di razze rare o di specie minacciate di estinzione, gli eventi sportivi e culturali;

riprodurre per ricavarne prodotti alimentari, lana, pelli, pellicce o per altri fini agricoli. Non sono compresi gli animali allevati e fatti riprodurre esclusivamente per altri scopi quali la ricerca *e* la produzione di medicinali e dispositivi medici;

Or de

Emendamento 129 Momchil Nekov

Proposta di direttiva Articolo 2 – lettera a)

Testo della Commissione

a) animali "allevati e fatti riprodurre a fini agricoli": animali "allevati e fatti riprodurre a fini agricoli": gli animali allevati e fatti riprodurre per ricavarne prodotti alimentari, lana, pelli, pellicce o per altri fini agricoli. Non sono compresi gli animali allevati e fatti riprodurre esclusivamente per altri scopi quali la ricerca, la produzione di medicinali e dispositivi medici, la conservazione di razze rare o di specie minacciate di estinzione, gli eventi sportivi e culturali;

#### Emendamento

a) animali "allevati e fatti riprodurre a fini agricoli": gli animali allevati e fatti riprodurre per ricavarne prodotti alimentari, lana, pelli, pellicce o per altri fini agricoli. Non sono compresi gli animali allevati e fatti riprodurre esclusivamente per altri scopi quali la ricerca *e* la conservazione di razze rare o di specie minacciate di estinzione;

Or. bg

Emendamento 130 José Bové, Bart Staes a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva Articolo 2 – lettera b)

Testo della Commissione

b) "clonazione": la riproduzione asessuata

Emendamento

b) "clonazione": la riproduzione asessuata

AM\1059173IT.doc 55/74 PE554.978v01-00

IT

di animali con una tecnica mediante la quale il nucleo di una cellula di un singolo animale è trasferito in un oocita dal quale sia stato prelevato il nucleo al fine di creare singoli embrioni geneticamente identici ("cloni embrionali"), che possono successivamente essere impiantati in madri surrogate per produrre popolazioni di animali geneticamente identici ("cloni animali");

di animali con una tecnica *mirante a produrre una copia* geneticamente *identica o pressoché identica di un singolo animale*;

Or. en

#### Motivazione

Sebbene il trasferimento nucleare di cellule somatiche (SCNT) costituisca la tecnica di clonazione utilizzata più di frequente, esistono altre tecniche, anche se alcune potrebbero non essere ancora pronte per l'uso in animali da allevamento. Gli esempi vanno dalla scissione embrionale alla riprogrammazione diretta di cellule somatiche in cellule embrionali. La definizione fornita dalla Commissione riguarderebbe soltanto i cloni animali prodotti dal trasferimento nucleare di cellule somatiche.

## Emendamento 131 Aldo Patriciello

# Proposta di direttiva Articolo 2 – lettera b)

#### Testo della Commissione

b) "clonazione": la riproduzione asessuata di animali *con una tecnica* mediante *la* quale il nucleo di una cellula di un singolo animale è trasferito in un *oocita* dal quale sia stato *prelevato* il nucleo al fine di creare singoli embrioni geneticamente identici ("cloni embrionali"), che possono successivamente essere impiantati in madri surrogate per produrre popolazioni di animali geneticamente identici ("cloni animali");

# Emendamento

b) "clonazione": la riproduzione asessuata di animali *attraverso un processo* mediante *il* quale il nucleo di una cellula di un singolo animale è trasferito in un *ovocita* dal quale sia stato *estratto* il nucleo al fine di creare singoli embrioni geneticamente identici ("cloni embrionali"), che possono successivamente essere impiantati in madri surrogate per produrre popolazioni di animali geneticamente identici ("cloni animali");

Or. it

Emendamento 132 José Bové, Bart Staes a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva Articolo 2 – lettera b bis) (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) "cloni embrionali": singoli embrioni geneticamente identici;

Or. en

Emendamento 133 José Bové, Bart Staes a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva Articolo 2 – lettera b bis) (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b ter) "cloni animali": animali geneticamente identici;

Or. en

Emendamento 134 Zoltán Balczó

Proposta di direttiva Articolo 2 – lettera c)

Testo della Commissione

c) "immissione sul mercato": "immissione sul mercato": la *prima* messa a disposizione di un animale *o* di un prodotto sul mercato interno.

Emendamento

c) "immissione sul mercato": la messa a disposizione di un animale, di un prodotto *o di materiale germinale* sul mercato interno.

Or. hu

AM\1059173IT.doc 57/74 PE554.978v01-00

Emendamento 135 Zoltán Balczó

Proposta di direttiva Articolo 3 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Divieto *provvisorio* Divieto

Or. hu

Emendamento 136 Norbert Erdős

Proposta di direttiva Articolo 3 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Divieto *provvisorio* Divieto

Or. hu

### Motivazione

È importante sottolineare, con il relatore, che per considerazioni attinenti all'etica, alla salute e al benessere degli animali, la clonazione dovrebbe rimanere vietata in futuro.

Emendamento 137 Norbert Erdős

Proposta di direttiva Articolo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri vietano a titolo Sono vietate: provvisorio:

Or. hu

PE554.978v01-00 58/74 AM\1059173IT.doc

### Motivazione

È importante sottolineare, con il relatore, che per considerazioni attinenti all'etica, alla salute e al benessere degli animali, la clonazione dovrebbe rimanere vietata in futuro.

Emendamento 138 Zoltán Balczó

Proposta di direttiva Articolo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri vietano *a titolo provvisorio*:

Gli Stati membri vietano:

Or. hu

Emendamento 139 Norbert Erdős

Proposta di direttiva Articolo 3 – lettera b)

Testo della Commissione

Emendamento

b) l'immissione sul mercato di cloni animali *e di* cloni embrionali.

b) l'immissione sul mercato e l'importazione nell'Unione europea di cloni animali, cloni embrionali, progenie di cloni animali, materiale germinale di cloni animali o della loro progenie, nonché alimenti o mangimi derivati da cloni animali o dalla loro progenie.

Or. hu

#### Motivazione

Per motivi di salute animale, è opportuno estendere il divieto della clonazione ai mangimi di origine animale (i mangimi per cani o gatti possono contenere ingredienti derivati da cloni animali).

# Emendamento 140 György Hölvényi

# Proposta di direttiva Articolo 3 – lettera b)

Testo della Commissione

b) l'immissione sul mercato di cloni animali *e di* cloni embrionali.

#### Emendamento

b) l'immissione sul mercato e l'importazione nell'Unione europea di cloni animali, cloni embrionali, progenie di cloni animali, materiale germinale di cloni animali o della loro progenie, nonché alimenti o mangimi provenienti da cloni animali o dalla loro progenie.

Or. hu

#### Motivazione

Per motivi di salute animale, è opportuno estendere il divieto della clonazione ai mangimi di origine animale (i mangimi per cani o gatti possono contenere ingredienti derivati da cloni animali).

Emendamento 141 Frédérique Ries

Proposta di direttiva Articolo 3 – lettera b)

Testo della Commissione

b) l'immissione sul mercato di cloni animali e di cloni embrionali. Emendamento

b) l'immissione sul mercato di cloni animali, *della loro progenie immediata* e di cloni embrionali.

Or. en

## Motivazione

Gli alimenti derivati dalla progenie immediata (prole) dovrebbero essere considerati alimenti derivati da cloni, quelli derivati dalla progenie di seconda e terza generazione di cloni animali dovrebbero essere considerati come qualsiasi altro alimento di origine animale.

PE554.978v01-00 60/74 AM\1059173IT.doc

# Emendamento 142 Zoltán Balczó

# Proposta di direttiva Articolo 3 – lettera b)

Testo della Commissione

b) l'immissione sul mercato di cloni animali e di cloni embrionali.

#### Emendamento

b) immissione sul mercato di cloni embrionali e di cloni animali, di prodotti che ne derivano o del loro materiale germinale.

Or hu

Emendamento 143 Annie Schreijer-Pierik

Proposta di direttiva Articolo 3 – lettera b)

Testo della Commissione

b) l'immissione sul mercato di cloni animali *e* di cloni embrionali.

#### Emendamento

b) l'immissione sul mercato *e l'importazione* di cloni animali, di cloni embrionali *e del materiale germinale di cloni animali*.

Or. nl

Emendamento 144 Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di direttiva Articolo 3 – lettera b)

Testo della Commissione

b) l'immissione sul mercato di cloni animali e di cloni embrionali.

## Emendamento

b) l'immissione sul mercato *e l'importazione* di cloni animali e di cloni embrionali.

Or. es

## Motivazione

Il divieto deve limitarsi ai cloni animali e ai cloni embrionali.

**Emendamento 145 Iratxe García Pérez** 

Proposta di direttiva Articolo 3 – lettera b)

Testo della Commissione

Emendamento

- b) l'immissione sul mercato di cloni animali e di cloni embrionali.
- b) l'immissione sul mercato *e l'importazione* di cloni animali e di cloni embrionali.

Or. es

### Motivazione

Il divieto deve limitarsi ai cloni animali e ai cloni embrionali.

Emendamento 146 Tibor Szanyi

Proposta di direttiva Articolo 3 – lettera b)

Testo della Commissione

Emendamento

b) l'immissione sul mercato di cloni animali e di cloni embrionali.

b) l'immissione sul mercato *e l'importazione* di cloni animali e di cloni embrionali.

Or. en

Emendamento 147 Herbert Dorfmann

Proposta di direttiva Articolo 3 – lettera b)

PE554.978v01-00 62/74 AM\1059173IT.doc

### Testo della Commissione

# Emendamento

b) l'immissione sul mercato di cloni animali e di cloni embrionali.

b) l'immissione sul mercato di cloni animali, di cloni embrionali e dei prodotti alimentari da essi derivati.

Or. en

**Emendamento 148** Ulrike Müller

Proposta di direttiva Articolo 3 – lettera b)

Testo della Commissione

b) l'immissione sul mercato di cloni animali e di cloni embrionali.

Emendamento

b) l'immissione sul mercato di cloni animali e di *prodotti alimentari derivati da* cloni embrionali.

Or. en

**Emendamento 149** Frédérique Ries

Proposta di direttiva Articolo 3 – lettera b bis) (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) prodotti alimentari derivati da cloni animali e dalla loro progenie immediata.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è collegato all'emendamento 4.

Emendamento 150 Ivo Belet, Tom Vandenkendelaere

Proposta di direttiva Articolo 3 – lettera b bis) (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) immissione sul mercato dell'Unione di alimenti derivati da cloni animali.

Or. nl

Emendamento 151 Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Philippe Loiseau, Edouard Ferrand

Proposta di direttiva Articolo 3 – lettera b bis) (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) il ricorso a genitrici surrogate per tutti i mammiferi.

Or. fr

### Motivazione

Il principale motivo di ostilità alla clonazione è dato da considerazioni sul benessere degli animali e quello della genitrice surrogata è tanto determinante quanto quello del clone. A prescindere dal fatto che l'embrione in utero sia un clone o meno, il ricorso a una genitrice surrogata richiede che questa sia sottoposta a numerosi trattamenti ormonali. È quindi opportuno vietare tali pratiche per le medesime ragioni.

Emendamento 152 Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Philippe Loiseau, Edouard Ferrand

Proposta di direttiva Articolo 3 – comma 1 bis (nuovo)

PE554.978v01-00 64/74 AM\1059173IT.doc

Testo della Commissione

Emendamento

È vietata l'importazione di animali vivi, carcasse, carni e piatti preparati a base di carni provenienti da paesi terzi che praticano la clonazione animale a fini agricoli qualora il prodotto non sia chiaramente identificato e identificabile dai consumatori come derivato dalla tecnologia della clonazione, sia direttamente che per filiazione.

Or fr

Emendamento 153 Daciana Octavia Sârbu, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Damiano Zoffoli, Viorica Dăncilă

Proposta di direttiva Articolo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Gli animali provenienti da paesi terzi possono essere immessi sul mercato dell'Unione solo se i certificati di importazione che li accompagnano indicano che essi non sono cloni animali o progenie di cloni animali.

Or. en

Emendamento 154 Daciana Octavia Sârbu, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Damiano Zoffoli, Viorica Dăncilă

Proposta di direttiva Articolo 3 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

I prodotti alimentari di origine animale provenienti da paesi terzi possono essere immessi sul mercato dell'Unione solo se i certificati di importazione che li

accompagnano indicano che non sono stati ottenuti da cloni animali o da progenie di cloni animali.

Or. en

Emendamento 155 Daciana Octavia Sârbu, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Damiano Zoffoli, Viorica Dăncilă

Proposta di direttiva Articolo 3 – comma 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione propone le modifiche necessarie da apportare alla legislazione in materia zootecnica e di salute animale al fine di garantire che i certificati di importazione che accompagnano gli animali e i prodotti alimentari di origine animale indichino se sono cloni animali o progenie di cloni animali o se sono ottenuti da cloni animali o dalla loro progenie.

Or. en

Emendamento 156 Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di direttiva Articolo 3 – comma 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Al fine di garantire che nell'Unione non siano importati cloni animali provenienti da paesi terzi in cui è legale la loro commercializzazione o esportazione, la Commissione adotta condizioni di importazione specifiche conformemente alle disposizioni degli articoli 48 e 49 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e al Consiglio entro e

non oltre [sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento].

Or. es

Emendamento 157 Iratxe García Pérez

Proposta di direttiva Articolo 3 – comma 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Al fine di garantire che nell'Unione non siano importati cloni animali provenienti da paesi terzi in cui è legale la loro commercializzazione o esportazione, la Commissione adotta condizioni di importazione specifiche conformemente alle disposizioni degli articoli 48 e 49 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e al Consiglio entro e non oltre [sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento].

Or. es

Emendamento 158 Ulrike Müller

Proposta di direttiva Articolo 3 – comma 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché i prodotti alimentari di origine animale importati da paesi terzi in cui l'immissione sul mercato o l'esportazione di prodotti alimentari ottenuti da cloni è legale siano immessi sul mercato dell'Unione unicamente in base alle condizioni specifiche di importazione adottate a norma degli articoli 48 e 49 del

regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 bis, in modo da impedire l'esportazione da tali paesi terzi verso l'Unione europea di prodotti alimentari ottenuti da cloni animali.

15 bis Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

Or en

Emendamento 159 Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Philippe Loiseau, Edouard Ferrand

Proposta di direttiva Articolo 3 – comma 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

È vietata l'importazione da paesi terzi di mammiferi discendenti da genitrici surrogate.

Or. fr

Emendamento 160 Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di direttiva Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 3 bis

### Tracciabilità

Per fornire alle autorità competenti e agli operatori economici le informazioni necessarie per l'applicazione dell'articolo 3, primo comma, lettera b), sono stabiliti sistemi di tracciabilità riguardanti:

- a) i cloni animali;
- b) i cloni embrionali.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 4 bis per stabilire norme dettagliate per l'inclusione del primo comma, lettere a) a b), nei certificati previsti dalla legislazione in materia di salute animale o di zootecnia elaborati dalla Commissione a tal fine. Tali atti delegati sono adottati entro il... (sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento).

Or. es

Emendamento 161 Iratxe García Pérez

Proposta di direttiva Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 3 bis

Tracciabilità

Per fornire alle autorità competenti e agli operatori economici le informazioni necessarie per l'applicazione dell'articolo 3, primo comma, lettera b), sono stabiliti sistemi di tracciabilità riguardanti:

- a) i cloni animali;
- b) i cloni embrionali.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 4 bis per stabilire norme

dettagliate per l'inclusione del primo comma, lettere a) a b), nei certificati previsti dalla legislazione in materia di salute animale o di zootecnia elaborati dalla Commissione a tal fine. Tali atti delegati sono adottati entro il... (sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento).

Or es

Emendamento 162 Frédérique Ries

Proposta di direttiva Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 3 bis

Tracciabilità

Per fornire alle autorità competenti e agli operatori economici le informazioni necessarie per l'applicazione dell'articolo 3, primo comma, lettera b), sono stabiliti sistemi di tracciabilità riguardanti:

- a) lo sperma, gli ovociti e gli embrioni di cloni animali;
- b) la progenie viva di cloni animali;

Or. en

#### Motivazione

Nella sua risoluzione del 14 gennaio 2014 sulla crisi alimentare, le frodi nella catena alimentare e il loro controllo, al paragrafo 46, il Parlamento europeo invita la Commissione a sviluppare un metodo di tracciabilità e identificazione della carne ottenuta da animali clonati. Parimenti, la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare ha approvato, il 20 febbraio 2014, una proposta di risoluzione in cui ha ribadito la sua posizione a favore di misure di tracciabilità per lo sperma e gli embrioni di cloni animali e per la progenie viva di cloni animali.

## Emendamento 163 Ivan Jakovčić

# Proposta di direttiva Articolo 4

Testo della Commissione

Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni applicabili in caso di violazioni delle disposizioni nazionali adottate in forza della presente direttiva e prendono tutte le misure necessarie a garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il [date for transposition of the Directive] e provvedono a dare immediata notifica di ogni successiva modifica.

#### Emendamento

Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni applicabili in caso di violazioni delle disposizioni nazionali adottate in forza della presente direttiva e prendono tutte le misure necessarie a garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e *chiaramente* dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il [date for transposition of the Directive] e provvedono a dare immediata notifica di ogni successiva modifica.

Or. hr

Emendamento 164 Norbert Erdős, György Hölvényi

Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Entro il [date = 5 years after the date of transposition of this Directive], gli Stati membri riferiscono alla Commissione sull'esperienza acquisita nell'applicazione della presente direttiva.

Emendamento

soppresso

Or. hu

## Motivazione

Modifica necessaria per conformarsi al fatto che si tratta di un regolamento.

Emendamento 165 Norbert Erdős, György Hölvényi

# Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'applicazione *della* presente *direttiva*, tenendo conto dei seguenti elementi:

#### Emendamento

2. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esperienza acquisita in merito all'applicazione del presente regolamento, tenendo conto dei seguenti elementi:

Or. hu

#### Motivazione

Modifica necessaria per conformarsi al fatto che si tratta di un regolamento.

Emendamento 166 Norbert Erdős, György Hölvényi

Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a)

Testo della Commissione

Emendamento

a) relazioni presentate dagli Stati membri a norma del paragrafo 1; soppresso

Or. hu

#### Motivazione

Modifica necessaria per conformarsi al fatto che si tratta di un regolamento.

Emendamento 167 Stefan Eck, Anja Hazekamp

Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b)

PE554.978v01-00 72/74 AM\1059173IT.doc

### Testo della Commissione

b) progressi *scientifici e tecnici*, riguardanti in particolare aspetti della clonazione attinenti al benessere degli animali;

### Emendamento

b) tutte le prove scientifiche e tecniche disponibili dei progressi avvenuti, riguardanti in particolare aspetti della clonazione attinenti al benessere degli animali e questioni di sicurezza alimentare;

Or. en

Emendamento 168 Marc Tarabella

Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b)

Testo della Commissione

b) progressi scientifici e tecnici, riguardanti in particolare aspetti della clonazione attinenti al benessere degli animali;

### Emendamento

b) progressi scientifici e tecnici, riguardanti in particolare aspetti della clonazione attinenti al benessere degli animali e i progressi compiuti nella creazione di sistemi di tracciabilità affidabili per i cloni e la progenie di cloni.

Or. fr

Emendamento 169 Nicola Caputo

Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b bis) (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) considerazioni dei cittadini dell'Unione;

Or. it

Emendamento 170 Stefan Eck, Anja Hazekamp

Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera c bis) (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) preoccupazioni dei consumatori in materia di salute pubblica e benessere degli animali;

Or. en

Emendamento 171 Nicola Caputo

Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera c bis) (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) questioni etiche legate alla clonazione di animali.

Or. it

Emendamento 172 Stefan Eck, Anja Hazekamp

Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 2 bis) (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Per mezzo di un sondaggio ufficiale a livello di Unione, la Commissione avvierà una consultazione pubblica volta a verificare eventuali nuove tendenze nella percezione dei consumatori relative ai prodotti alimentari ottenuti da cloni animali.

Or. en